



COMUNITA' MONTANA ALPI LEPONTINE



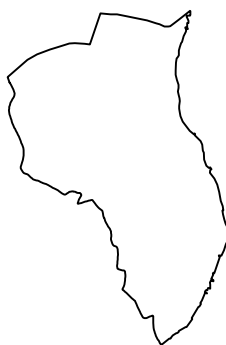
COMUNE DI GRIANTE

RETICOLO IDRICO MINORE

D.G.R. 25 Gennaio 2002, n. 7/7868

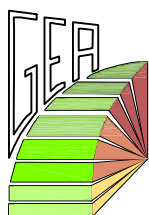
D.G.R. 01 Agosto 2003, n. 7/13950

-	marzo 2007	AGGIORNAMENTO	-	-	-
-	giugno 2005	-	-	-	-
REV	DATA	MODIFICHE	DIS	CON	APP



TITOLO ELABORATO

NORME DI PIANO



di S. Ghilardi & C. s.n.c.
24020 RANICA (Bergamo)
Via Tezze, 1
Telefono e Fax: 035.340112
E - Mail: gea@mediacom.it

Dott. Geol. SERGIO GHILARDI
iscritto all' O.R.G. della Lombardia n° 258

Dott. Ing. FRANCESCO GHILARDI
iscritto Ord. Ing. Prov. BG n. 3057

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

*ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002
e successiva D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003*

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione sui corsi d'acqua e all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Comune interessato ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua e delle relative fasce di rispetto del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Si potranno autorizzare deroghe adeguatamente motivate ricordando che il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia l'osservanza.

ART. 2 – RETICOLO IDRICO MINORE

In conformità ai contenuti dell'allegato B alla **D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950** è stato predisposto un apposito elaborato tecnico con individuazione del reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto.

Tale elaborato è composto dai seguenti allegati:

- ❑ **Relazione tecnica generale:** indica i criteri adottati per l'individuazione del reticolo idrico minore.
- ❑ **Tavole di individuazione del Reticolo idrografico del territorio comunale e relative fasce di rispetto (scala 1:2.000 e scala 1:5000 per il territorio montano se presente):** individua sia il reticolo idrico principale, sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica, costituito dai corsi d'acqua inseriti nell'Allegato A della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 sia il reticolo idrico minore, di competenza comunale, definito secondo i criteri indicati nell'Allegato B della sopracitata D.G.R. Sono inoltre cartografate le fasce di rispetto definite per il reticolo idrico minore e le fasce di pertinenza fluviale del reticolo idrico principale definite nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi della l. 183/89.
- ❑ **Regolamento di Polizia idraulica.**
- ❑ **Elenco dei corsi d'acqua:** elenca i corsi d'acqua riconosciuti come reticolo idrico minore.

L'elaborato tecnico, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, è oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico; tale elaborato è sottoposto preventivamente alla Sede Territoriale della Regione Lombardia per l'espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso.

ART. 3 - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare in aderenza alle norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti considerando, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- E' assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.
- Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 115 che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità o per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

Per tutte le opere ammesse previa autorizzazione, l'amministrazione comunale dovrà definire procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

ART. 4 - FASCE DI RISPETTO

Sono individuate le seguenti **fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e minore** aventi estensioni diverse in relazione all'importanza del corso d'acqua e/o alla situazione urbanistica locale.

✓ **metri 10 per ogni lato, per i tratti di corsi d'acqua non tombottati.**

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. (vedi schema esemplificativo allegato)

Nota - per le recinzioni le distanze minime da mantenere dalla sponda del corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 10 qualora trattasi di opere in muratura che si elevino oltre il piano campagna
- metri 4 in presenza di recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili.

✓ **metri 4 per ogni lato, per i tratti di corsi d'acqua tombottati**

Le distanze in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa. (vedi schema esemplificativo allegato)

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso per le ispezioni dirette e/o la possibilità di eseguire manutenzioni.

Nota - per le recinzioni le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua coperto sono di metri 4 indipendentemente dalla tipologia di recinzione.

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere, invece, determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte.

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo delle modalità di misurazione delle fasce di rispetto.

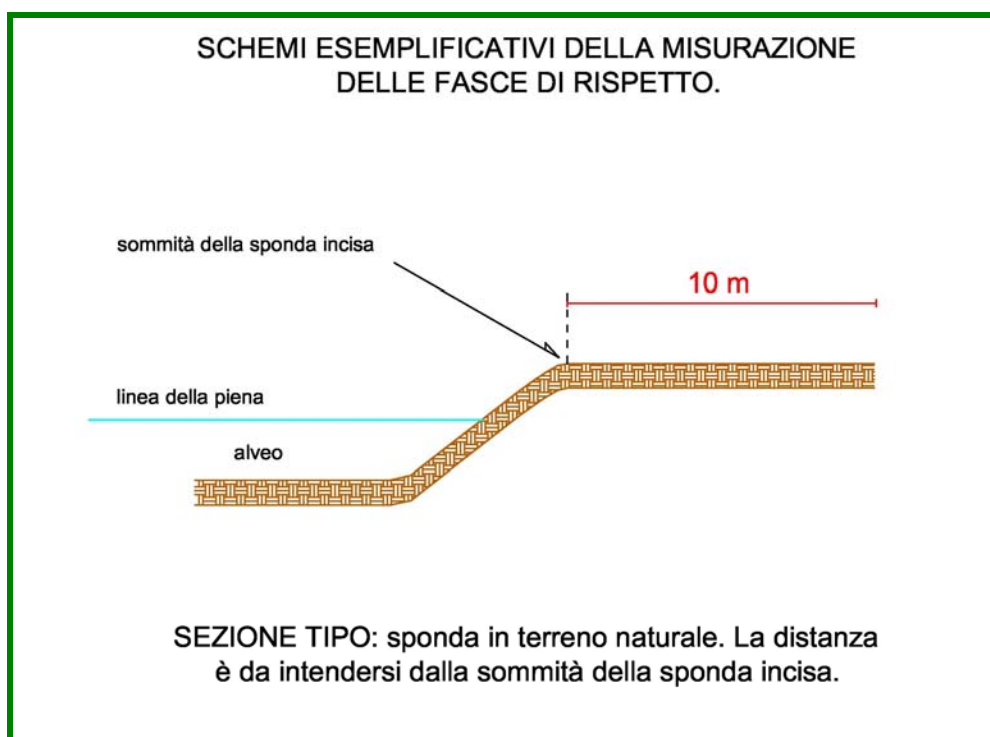


Figura 1 - SCHEMA 1

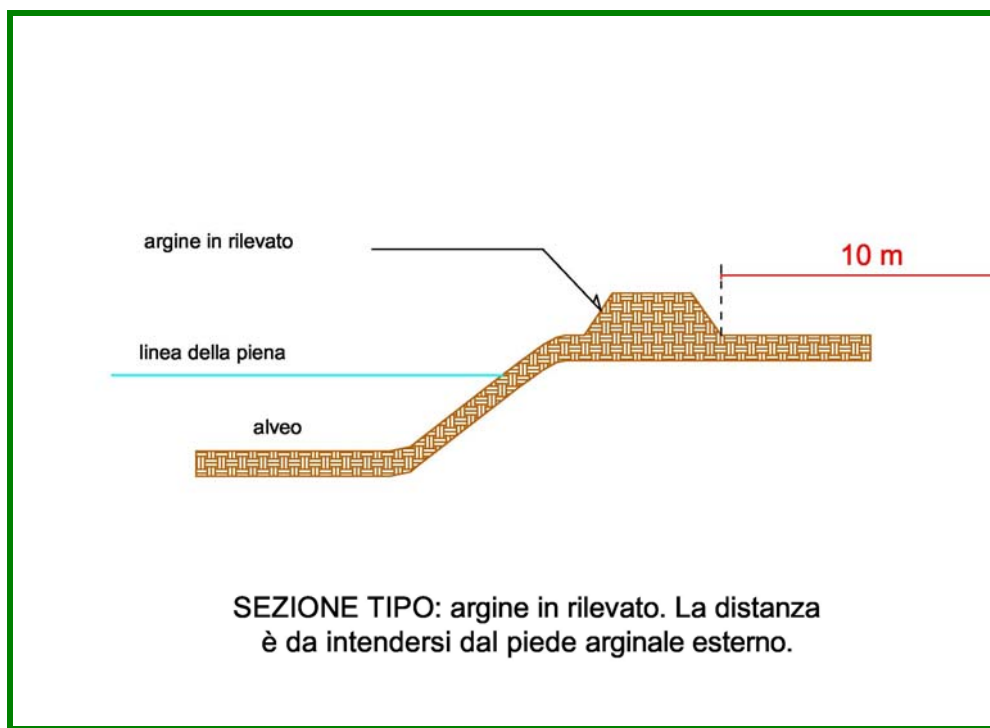


Figura 2 - SCHEMA 2

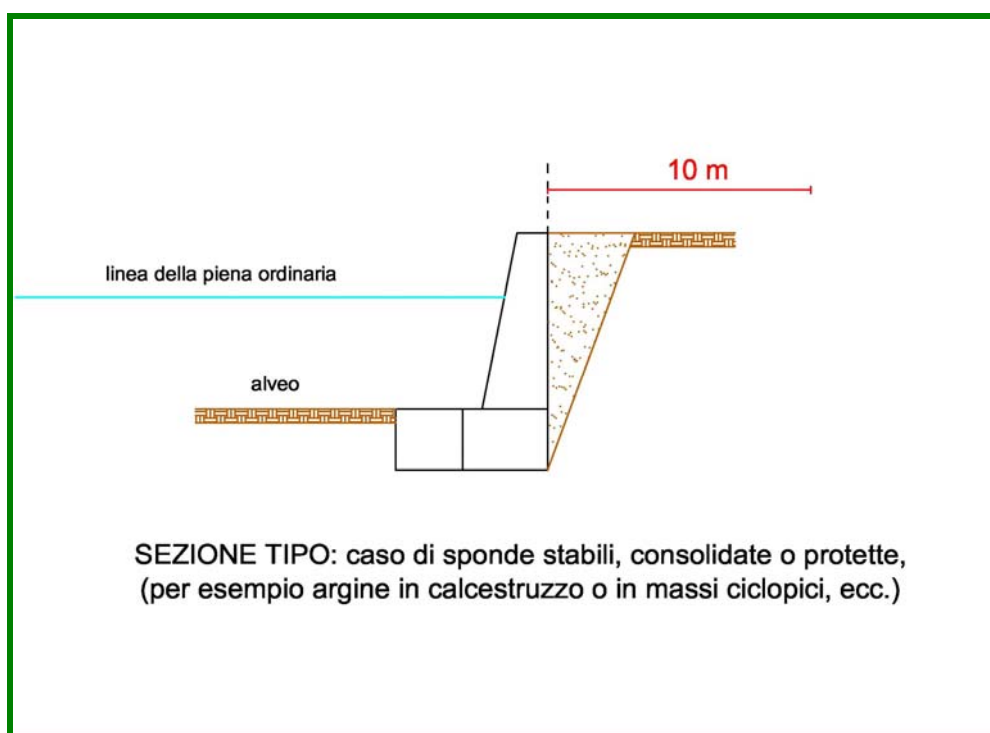


Figura 3 - SCHEMA 3

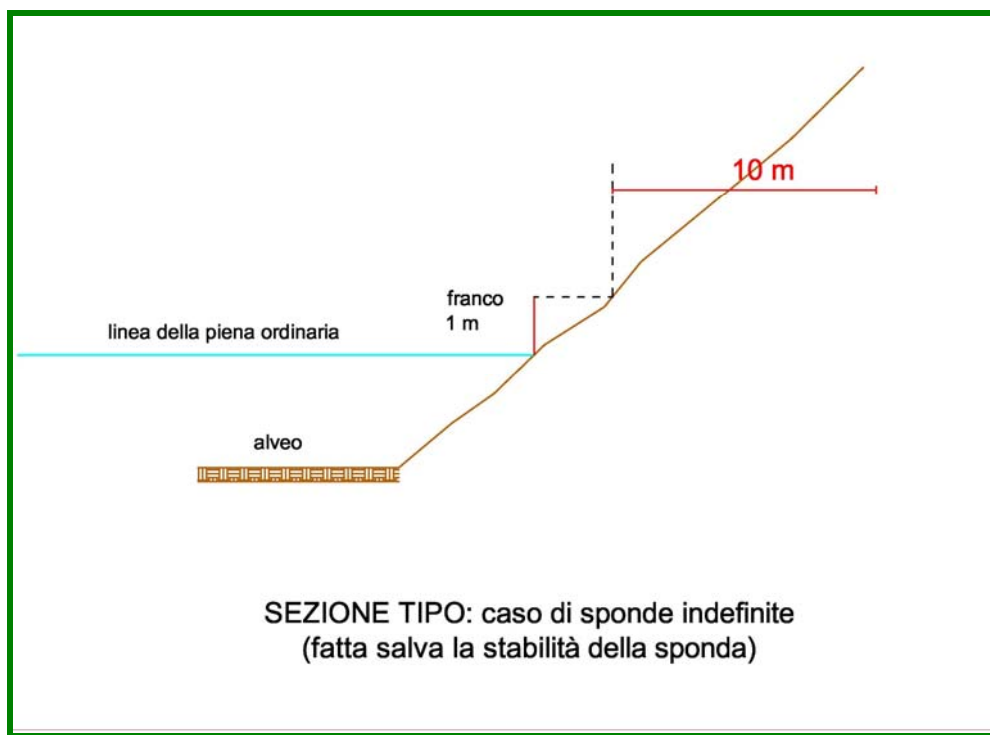


Figura 4 - SCHEMA 4

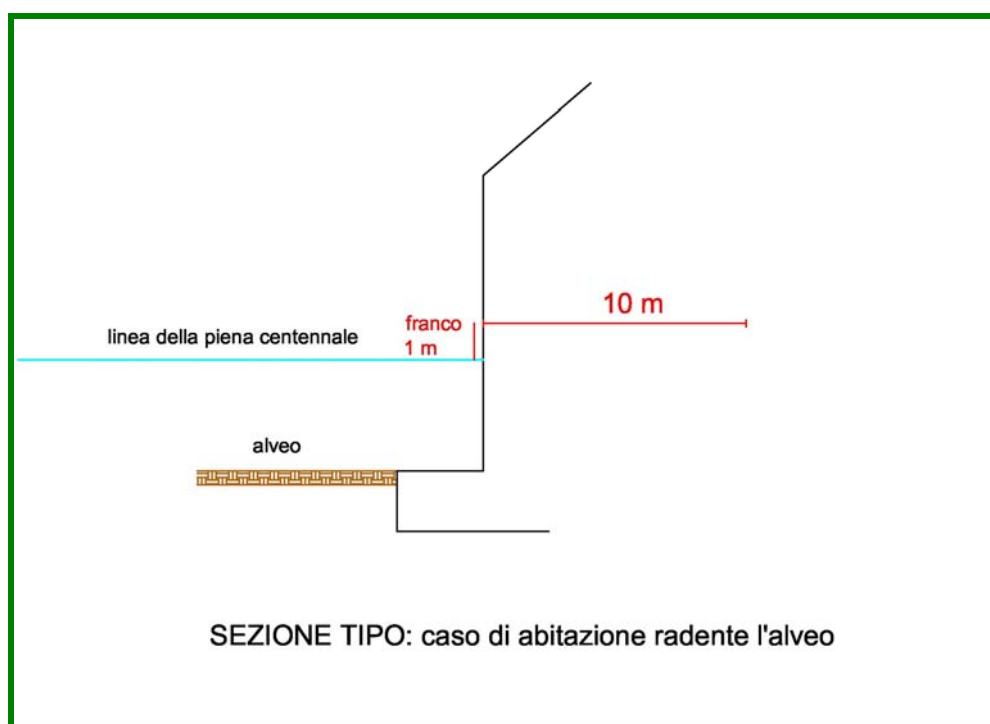


Figura 5 - SCHEMA 5

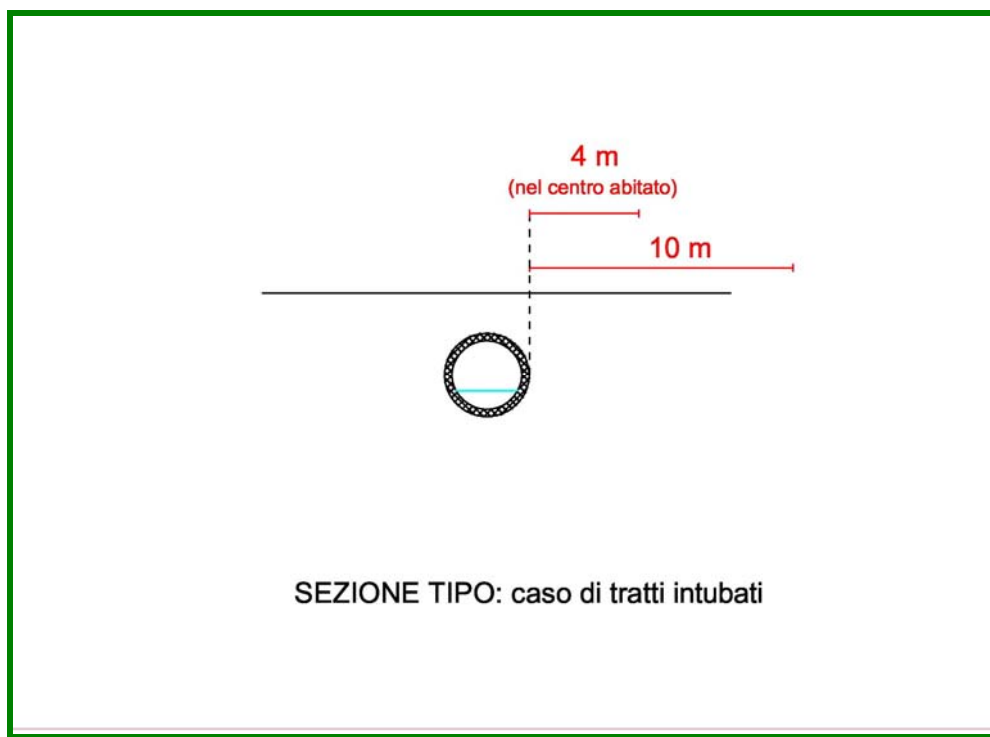


Figura 6 - SCHEMA 6

ART. 5 - LAVORI ED ATTIVITA' VIETATI IN MODO ASSOLUTO

Negli alvei dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata:

- ❑ la copertura o tombinatura fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene e salute pubblica;
- ❑ la formazione di opere (ad esclusione degli interventi di regimazione idraulica così come specificato all'articolo seguente) con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- ❑ l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- ❑ il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.
- ❑ il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che hanno funzione di stabilizzazione delle scarpate dei corsi d'acqua. E' comunque vietato il taglio a raso della vegetazione;
- ❑ qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti;
- ❑ le nuove piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, che riducono la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- ❑ l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati.

Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata:

- ❑ qualsiasi tipo di edificazione (sia fuori terra che interrata) e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel paragrafo successivo. (così come inteso dal R.D. 523/04 art. 96 comma f e successive modifiche e integrazioni)
- ❑ qualsiasi tipo di recinzione non removibile od interclusione alla fascia di rispetto.
- ❑ il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- ❑ ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
- ❑ fino ai 4 metri i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;
- ❑ nella fascia di rispetto dei 4 metri, le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, che riducano la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

- ❑ qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto
- ❑ formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- ❑ qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori , e manufatti attinenti;

Gli atti criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

ART. 6 – OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Negli alvei dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti alla normativa nazionale e regionale, nonchè i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 41/97 (o L.R. 12/2005), potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- ❑ gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.
- ❑ in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- ❑ le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- ❑ la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- ❑ gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- ❑ gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- ❑ la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi

devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:

- o gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc.;
- o gli attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
- ❑ le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc..(previa verifica di compatibilità idraulica per l'ottenimento dell'autorizzazione)
- ❑ sottopassaggi pedonali o carreggiabili (previa verifica di compatibilità idraulica per l'ottenimento dell'autorizzazione);
- ❑ la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde (previa verifica di compatibilità idraulica per l'ottenimento dell'autorizzazione);
- ❑ la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
- ❑ la ricostruzione, tuttochè senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- ❑ scarichi di fognature private per acque meteoriche (previa verifica di compatibilità idraulica per l'ottenimento dell'autorizzazione);
- ❑ scolmatori di troppo pieno di acque fognarie (previa verifica di compatibilità idraulica per l'ottenimento dell'autorizzazione);
- ❑ scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici (previa verifica di compatibilità idraulica per l'ottenimento dell'autorizzazione);
- ❑ posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
- ❑ la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del D.Lgs n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ❑ prelievi manuali di ciottoli senza taglio o asportazione della vegetazione per quantitativi non superiori a 150 mc annui;
- ❑ la pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante o arborea e, qualora necessario, la rimozione di accumuli di materiale in alveo allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso delle acque;

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, nonchè i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 41/97, sono consentiti, previa autorizzazione:

- ❑ interventi di sistemazione a verde;
- ❑ percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere;
- ❑ gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- ❑ gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (e successive modifiche e integrazioni), senza aumento di superficie o volume, senza

cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;

- ❑ la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
 - o gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ecc.;
 - o posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
- ❑ posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.;
- ❑ rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- ❑ la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- ❑ la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene;
- ❑ la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto (ved. paragrafo apposito);
- ❑ posa di cartelli pubblicitari, segnaletici o simili su pali o supporti di altro tipo;
- ❑ movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico.
- ❑ l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.
- ❑ gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
- ❑ i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione.
- ❑ il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave.
- ❑ il miglioramento fondiario compatibile con l'assetto della fascia di rispetto.

ART. 7 – FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Così come già specificato nell'articolo precedente, per i fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 (e successive modifiche e integrazioni), senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

ART. 8 – CORSI D'ACQUA UTILIZZATI AI FINI IRRIGUI

Nel caso di corsi d'acqua del reticolo idrico minore utilizzati per l'approvvigionamento e la condotta di acque per l'irrigazione, i soggetti titolari della concessione di derivazione ed uso delle acque sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità ed i tempi di esercizio della loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione e spurghi, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni.

In ogni caso l'attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo idrico minore, dovranno essere autorizzati ai fini idraulici.

ART. 9 - CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE

Nel caso di canali artificiali realizzati per la derivazione e l'uso in concessione di acque pubbliche, aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e pertanto compresi nel Reticolo idrico minore di competenza comunale, valgono le norme di polizia idraulica applicabili ai corsi d'acqua del predetto reticolo, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili.

Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura e la copertura, solo se gli interventi e le opere da eseguire siano idraulicamente compatibili.

L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all'emissione dell'autorizzazione ai fini idraulici, secondo le procedure di cui alle presenti norme.

ART. 10 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.

ART. 11 – SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs.152/06 e successive modificazioni ed integrazioni (Provincia).

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- **20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali**
- **40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.**

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle seguenti zone:

- ☐ aree montane
- ☐ portate direttamente scaricate nei laghi.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nell'impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in:

- **bacini o vasche di laminazione per l'accumulo temporaneo delle acque meteoriche**

Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per insediamenti residenziali, ed industriali o artigianali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate con la previsione di appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

ART. 12 – ATTRAVERSAMENTI DEL CORSO D'ACQUA E PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE IN GENERALE

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia

immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

1. ATTRAVERSAMENTI

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino (Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B), paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

E' facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale Direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori e comunque in relazione all'importanza del corso d'acqua.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori a 6,00 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione alle esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere, ed in particolare dei ponti, è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- **restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso**
- **avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna**
- **comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.**

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

2. REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

E' vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

3. SOTTOPASSI

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone"; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

4. IMBOCCO CORSI D'ACQUA INTUBATI

A sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità o per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti..

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredata da piano di manutenzione.

5. ARGINI

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. I nuovi argini non dovranno comunque mai ridurre la sezione originaria dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

ART. 13 – OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

I proprietari usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono:

1. tener sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
2. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
3. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua;

Chiunque venga autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua ha l'obbligo mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua;

Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico;

ART. 14 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dagli enti competenti.

ART. 15 – DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale o Regionale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo od imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine delle amministrazioni poste a tutela del corso d'acqua hanno effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 16 – PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dello STER le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate allo STER competente per territorio

L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del D.lgs. 152/06, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

ART. 17 – RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Le violazioni al presente regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende sulla base del vigente regolamento edilizio comunale o altra normativa specifica.

Si riporta la norma:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

Art. 35 Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

- 1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'Ente proprietario del suolo.*
- 2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.*
- 3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.*

ART. 18 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

Le richieste di **concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale)** e di **autorizzazione (senza occupazione di area demaniale)** all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:

- ☐ Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche
- ☐ Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto.
- ☐ Corografia in scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale.
- ☐ Estratto in originale o in copia del P.R.G.
- ☐ Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere.
- ☐ Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate.
- ☐ Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali.
- ☐ Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A..
- ☐ Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate
- ☐ Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.
- ☐ Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.
- ☐ Relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità.
- ☐ Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico (L.R. 41/97 o L.R. 12/05)

- ❑ Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.
- ❑ Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate; in caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950 (Allegato C).

ART. 19 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E CAUZIONI

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un canone ed al versamento di una cauzione di norma pari alla prima annualità del canone.

La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

I canoni sono introitati dal comune e destinati per attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua.

Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, della cauzione e ogni altro onere, fermo restando le indicazioni delle d.g.r. 7868 e 13950 sono determinate dal comune con apposito provvedimento normativo.

I canoni sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);

Sono dovuti per anno solare e versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o come meglio specificato dal provvedimento normativo comunale sopra indicato;

Gli introiti derivanti dai canoni di polizia idraulica sono incassati dai Consorzi di Bonifica per tutti i corsi d'acqua di loro competenza e utilizzati per la gestione e la manutenzione degli stessi corsi.

ART. 20 – AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - P.A.I.

Oltre alle norme contenute nel presente regolamento, le aree ricomprese nelle fasce fluviali del P.A.I., sono altresì vincolate alle norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico adottato con deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. 25 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 del 08.08.2001.

REGOLAMENTO COMUNALE	1
ART. 1 – OGGETTO.....	2
ART. 2 – RETICOLO IDRICO MINORE	2
ART. 3 - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA	3
ART. 4 - FASCE DI RISPETTO	3
ART. 5 - LAVORI ED ATTIVITA' VIETATI IN MODO ASSOLUTO	8
ART. 6 – OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 7 – FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	11
ART. 8 – CORSI D’ACQUA UTILIZZATI AI FINI IRRIGUI	12
ART. 9 - CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE.....	13
ART. 10 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA	13
ART. 11 – SCARICHI IN CORSI D’ACQUA.....	13
ART. 12 – ATTRAVERSAMENTI DEL CORSO D’ACQUA E PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE IN GENERALE	14
ART. 13 – OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D’ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO.....	17
ART. 14 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA	17
ART. 15 – DANNI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	18
ART. 16 – PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO.....	18
ART. 17 – RIPRISTINO DEI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	18
ART. 18 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE	19
ART. 19 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E CAUZIONI.....	20
ART. 20 – AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO - P.A.I.....	20